

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Via Alto Adige, 170
 Tel. 0461- 968.900 - Fax 0461- 968.989
 Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
 al Registro Imprese di Trento: 00616500229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Ottobre 2008

Anno V
 N. 10

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Ottobre 2008

16 ottobre
 Giovedì

- Versamento Iva mese di settembre,
- Versamento ritenute fiscali,
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori,
- Presentazione telematica della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di settembre,
- Versamento ritenute (12,20 %) relative ai dividendi pagati nel terzo trimestre per partecipazioni non qualificate,

20 ottobre
 Lunedì

- Elenchi Intra mese di settembre

31 ottobre
 Venerdì

- Elenchi Intra terzo trimestre;
- Presentazione telematica della richiesta di rimborso o compensazione del credito Iva relativo al terzo trimestre (Mod. Iva TR);
- Invio telematico mod. DM 10/2 denunce contributive del mese di settembre;
- Invio telematico mod. EMens delle retribuzioni pagate nel mese di settembre;
- Rivalutazione terreni e partecipazioni (perizia di stima asseverata e versamento imposta sostitutiva);
- Irap: opzione in via telematica della comunicazione per la determinazione dell'Irap in base al bilancio da parte di imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria.

Sommario

Pag. 1 Scadenze del mese

Pag. 2 **Manovra d'estate**

Pag. 3 *Continua* **Manovra d'estate**

Pag. 4 *Continua* **Manovra d'estate**

Pag. 5 *Continua* **Manovra d'estate**

FISCO PRATICO

magazine

Ottobre 2008

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Manovra d'estate (D.L. 112/08)

Plusvalenze da capital gain: esenzione

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni:

- in società costituite da **non più di 7 anni**;
 - possedute da **almeno 3 anni**;
- non costituiscono reddito imponibile e sono quindi da considerarsi esenti:
- se **entro 2 anni dal realizzo** della plusvalenza, la stessa sia reinvestita mediante la sottoscrizione del capitale sociale ovvero l'acquisto di partecipazioni in una società, costituita da non più di 3 anni, che svolge la medesima attività;
 - per un **importo pari alla plusvalenza reinvestita** e comunque non superiore al quintuplo del costo sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, per l'acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili (diversi dagli immobili), di beni immateriali o per spese di ricerca e sviluppo.

Gazzetta ufficiale telematica

Dal primo gennaio 2009 la Gazzetta Ufficiale sarà diffusa solo in via telematica.

Privacy: semplificazioni

a) Autocertificazione

In sostituzione del **documento programmatico sulla sicurezza** è sufficiente un'autocertificazione da parte del titolare del trattamento dei dati, attestante l'osservanza delle misure di sicurezza richieste dal Codice della privacy.

I beneficiari di tale semplificazione sono i soggetti che trattano dati personali non sensibili, e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero all'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.

b) Notifica al garante

È stata introdotta una semplificazione riguardante la notifica del trattamento dei dati al Garante della privacy.

Pertanto mediante l'apposito modello (del quale

verrà predisposta un'adeguata nuova versione), al Garante è sufficiente fornire i seguenti dati:

- dati identificativi del titolare del trattamento, dell'eventuale rappresentante, nonché del responsabile
- del trattamento (se designato);
- le finalità del trattamento;
- la descrizione delle categorie di persone interessate e dei dati/categorie di dati relativi alle stesse;
- i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati;
- i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
- la descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati trattati.

3) Trasferimenti di dati verso Paesi extraUE

Per il trasferimento dei dati verso un Paese extraUE, è prevista la necessità di ottenere l'autorizzazione preventiva del Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato. Tali garanzie possono essere individuate dal Garante, oltre che in relazione a garanzie prestate con un contratto anche mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente Codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime.

Contante e assegni: Limiti

L'importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti dal 25.6.2008 è stato innalzato a **Euro 12.500**.

Riepilogo evoluzione normativa relative alle violazioni uso del contante

- **Fino al 29.4.2008** = Importi superiori a Euro 12.500
- **Dal 30.4.2008 al 24.6.2008** = Importi pari o superiori a Euro 5.000
- **Dal 25.6.2008** = Importi pari o superiori a Euro 12.500

Assegni

A decorrere dal 25.6.2008:

- gli assegni bancari e postali sono trasferibili se

FISCO PRATICO

magazine

Ottobre 2008

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Continua **Manovra d'estate (D.L. 112/08)**

emessi per importi inferiori a Euro 12.500; la **clausola di non trasferibilità** è applicabile con riferimento agli assegni di importo pari superiore a Euro 12.500 (anziché Euro 5.000);

- è previsto il pagamento dell'**imposta di bollo** di Euro 1,50 per ciascun assegno trasferibile ma non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante.

Libretti al portatore

L'innalzamento a Euro 12.500 del limite riguarda anche il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Lavoratori autonomi: tracciabilità dei compensi

Dal 25.6.2008, i lavoratori autonomi **non sono più obbligati** a:

- tenere uno o più c/c sui quali far confluire gli incassi/proventi professionali;
- incassare i compensi di importo pari o superiore al limite fissato (fino al 30.6.2008) a Euro 1.000, esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.).

Studi di settore

Ferma restando la possibilità di effettuare accertamenti basati sugli studi di settore dal periodo d'imposta in cui gli stessi entrano in vigore e la possibilità di stabilire con specifici regolamenti tempi e modalità diversi di applicazione, gli studi di settore devono essere pubblicati, anziché entro il 31.3 dell'anno successivo:

- per il 2008, entro il 31.12.2008;
- a partire dal 2009, entro il 30.9 del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.

A decorrere dal 2009, gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale.

Elenchi clienti e fornitori

Sono stati soppressi:

- l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori a partire dagli elenchi relativi al 2008.

- il regime sanzionatorio relativo agli elenchi clienti fornitori presentati nel 2007 (relativi al 2006) e nel 2008 (relativi al 2007).

Srl: trasferimento partecipazioni

Il trasferimento di quote di Srl può essere effettuato con **atto sottoscritto con firma digitale**, da depositare **entro 30 giorni** presso l'Ufficio del registro delle imprese a cura di un soggetto iscritto nell'albo dei **dottori commercialisti**, dei ragionieri e periti commerciali, munito della firma digitale.

Inizio dell'attività:

Semplificazioni amministrative

Dopo l'introduzione della Comunicazione unica per la nascita d'impresa è confermata la previsione di una ulteriore semplificazione ed riordino della disciplina dello Sportello unico per le attività produttive che sarà l'unico ufficio di riferimento per le procedure amministrative da parte del soggetto che intende iniziare un'attività (c.d. "impresa in un giorno").

5% dell'IRPEF

Viene **riproposta per il 2009**, secondo modalità analoghe a quelle previste per il 2007 e 2008, la possibilità in base alla scelta espressa dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa al 2008 di destinare una quota pari al 5% dell'Irpef:

- a) al sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**Onlus**), delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, regionale o provinciale, delle associazioni riconosciute che operano nei settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela/conservazione/promozione del patrimonio storico e artistico;
- b) al finanziamento della **ricerca scientifica** e dell'Università;
- c) al finanziamento della **ricerca sanitaria**;
- d) al sostegno delle **attività sociali** svolte dal comune di residenza;
- e) al sostegno di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, alle quali è

FISCO PRATICO magazine

Ottobre 2008

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Continua **Manovra d'estate (D.L. 112/08)**

riconosciuta una rilevante attività di interesse sociale.

Stock option

È stato **abrogato il regime agevolato** per le azioni assegnate ai dipendenti (stock option) a decorrere dal 25.6.2008.

È prevista, con riferimento alle azioni assegnate ai dipendenti dal 25.6.2008 l'esclusione dalla base imponibile contributiva dei redditi di lavoro dipendente derivanti dall'esercizio dei piani di stock option.

Società cooperative

- le cooperative a mutualità prevalente, che espongono in bilancio un debito per finanziamenti contratti con i soci superiore a Euro 50 milioni e al patrimonio netto contabile (compreso l'utile d'esercizio) sono tenute a destinare il **5% dell'utile netto annuale ad un Fondo di solidarietà** per i cittadini meno abbienti, con le modalità ed i termini che saranno stabiliti con un apposito Decreto. Tale disposizione è applicabile all'utile risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 25.6.2008 e a quello successivo ossia, per le cooperative con esercizio coincidente con l'anno solare, all'utile dell'esercizio 2008 e 2009;
- è aumentata dal 12,50% al 20% la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti ai soci persone fisiche sui prestiti da questi concessi alla società. Tale disposizione riguarda soltanto le cooperative e loro consorzi che non soddisfano le condizioni per essere considerate piccole e micro imprese
- per le **cooperative di consumo e loro consorzi è ridotta dal 70% al 45%** la percentuale di utile d'esercizio accantonato a riserva indivisibile **esente da Ires**. Pertanto, la quota di utile tassabile passa dal 30% al 55%. a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 25.6.2008. In sede di versamento della seconda o unica rata di acconto IRES 2008, da corrispondere, per le cooperative con esercizio coincidente con l'anno solare, entro l'1.12.2008, sarà necessario rideterminare l'imposta del periodo precedente (2007) per tener conto della riduzione dell'esenzione. Per

le cooperative diverse da quelle di consumo (ad esempio, cooperative di produzione e lavoro), la quota di utile netto tassabile rimane fissata al 30% (20% per le cooperative agricole).

Redditometro: accertamento

Per il triennio 2009 – 2011 è stato previsto un piano straordinario di **controlli sulla base del redditometro**, da effettuarsi prioritariamente nei confronti dei contribuenti che in dichiarazione dei redditi non hanno evidenziato un debito d'imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva.

Alla realizzazione di tali controlli sono chiamati a partecipare anche i Comuni, segnalando eventuali situazioni, di cui siano a conoscenza, rilevanti per la determinazione sintetica del reddito.

Trasferimento residenza all'estero

È stato attribuito ai Comuni il compito di comunicare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base all'ultimo domicilio fiscale, entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio italiano.

Adesione ai pvc

È stato previsto l'istituto dell'adesione ai verbali di constatazione che concede al contribuente la possibilità di **definire un processo verbale (pvc) contenente rilievi che consentono l'emissione di accertamenti parziali in materia Imposte sui redditi e Iva**, ottenendo una **riduzione delle sanzioni (1/8)** e la possibilità di versamento rateizzato senza necessità di prestare garanzie.

L'adesione deve riguardare il **contenuto integrale del pvc e deve essere effettuata entro 30 giorni dalla consegna** dello stesso, mediante comunicazione all'Ufficio e alla GdF. Entro i 60 giorni successivi a tale comunicazione, l'Ufficio notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale.

È inoltre previsto quanto segue:

- in caso di mancato pagamento delle somme do-

FISCO PRATICO

magazine

Ottobre 2008

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Continua **Manovra d'estate (D.L. 112/08)**

vute per l'adesione, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle stesse;

- l'adesione si applica ai pvc consegnati dal 25.6.2008;
- in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni;
- il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente, per i pvc pendenti è fissato al 30.9.2008;
- il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai pvc consegnati al contribuente entro il 31.12.2008 è prorogato fino al 30.6.2009;
- le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente sono stabilite con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Rimborsi sui ruoli

Le somme versate in eccesso dal contribuente rispetto a quanto iscritto a ruolo, **decorsi 3 mesi dalla notificazione della comunicazione di restituzione** senza che l'interessato si sia attivato per accettarne la restituzione, se di importo almeno pari a € 50, ovvero decorsi 3 mesi dal pagamento se di importo inferiore a € 50, sono riversate all'Ente creditore ovvero al bilancio dello Stato, fermo restando il diritto per il contribuente di richiedere la restituzione a tali ultimi Enti entro gli ordinari termini di prescrizione.

Rateazione dei ruoli: garanzie

Non è più richiesta la prestazione di garanzie fideiussorie per richiedere la rateizzazione del pagamento delle imposte iscritte a ruolo di importo superiore a € 50.000.

Versamenti omessi

Si considerano omessi i versamenti effettuati:

- mediante assegno, qualora lo stesso risulti scoperto o non pagabile;
- mediante carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista.

Prestazioni alberghiere e somministrazioni alimenti

A partire dalle operazioni effettuate a decorrere dal primo settembre 2008 l'Iva relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande è **integralmente detraibile**.

Per contro è previsto un regime di **parziale deducibilità di tali spese ai fini del reddito**:

- **Imprese:** le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori, **sono deducibili in misura pari al 75%**;
- **Lavoratori autonomi:** le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono **deducibili in misura pari al 75%, nel limite del 2%** dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Le nuove regole di deducibilità si applicano **a decorrere dal 2009**. Nella determinazione degli accenti dovuti per il 2009, l'imposta del periodo precedente è determinata considerando le nuove disposizioni.

Autotrasportatori di cose in conto terzi: agevolazioni

- è disciplinato il meccanismo di **adeguamento dei corrispettivi dovuti all'autotrasportatore**, in ragione dell'aumento dei costi del carburante così come periodicamente determinato dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto.
- sono stanziati fondi per la rideterminazione dell'importo della **deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale** e della quota dell'indennità di trasferta percepita nel 2008 dai dipendenti addetti alla guida che non costituisce reddito di lavoro dipendente nonché per la detassazione (sia fiscale che contributiva) degli straordinari dei medesimi dipendenti;
- è riconosciuto un **credito d'imposta** di ammontare corrispondente a quota parte dell'importo pagato nel 2008 quale tassa automobilistica per ciascun veicolo di massa complessiva **non inferiore a 7,5 t.**